

CONTRATTI BANCARI E FINANZIARI

P21095

Responsabile del corso: dott.ssa Lorenza Calcagno –
Dott. Gianluca Grasso – dott.ssa Maria Rosaria Maugeri

Esperto formatore: dott. Enrico Astuni


Coord. Banca d'Italia: dott.ssa Margherita Cartechini

Banca d'Italia - Centro Convegni Carlo Azeglio
Ciampi Via Nazionale 190

Roma, 22- 24 novembre 2020



*La cessione del quinto dello stipendio,
la sentenza CGUE Lexitor e la modifica
del TUB: tavola rotonda.*



dott.ssa Viola Nobili
Magistrato Ordinario
presso il Tribunale di Milano
VI sezione civile

Nuovo art. 125 sexies TUB

- Legge 106 del **23.7.21 art. 1 comma 1 lett. c)** nel convertirlo ha introdotto l'art. 11 *octies* nel DL 25.5.21 n. 73 cd. Decreto Sostegni bis per dare chiarezza e certezza all'accesso al credito:
- *1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.*
- *2. I contratti di credito **indicano** in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del **costo ammortizzato**.*

Vecchio art. 125 sexies TUB

- Il d.lgs. 13/8/2010 n. 141 ha trasposto nell'ordinamento italiano la predetta Direttiva 2008/48, tra l'altro introducendo l'art. 125 sexies TUB, che dispone *“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, **pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto**”*.

Art. 16 DIR UE 23/8/2008 n. 48

- L'art. 16, par. 1, della Direttiva 23/8/2008 n. 2008/48 (c.d. seconda Direttiva sul credito al consumo) prevede che *“Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, **che comprende** gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”*.

Nuovo art. 125 sexies TUB

- Legge 106 del **23.7.21 art. 1 comma 1 lett. c)** nel convertirlo ha introdotto l'art. 11 *octies* nel DL 25.5.21 n. 73 cd. Decreto Sostegni bis:
- *3. Salvo diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di **regresso** nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito.*

Nuovo art. 125 sexies TUB

- Legge 106 del **23.7.21 art. 1 comma 1 lett. c)** nel convertirlo ha introdotto l'art. 11 *octies* nel DL 25.5.21 n. 73 cd. Decreto Sostegni bis:
- *4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito.*
- *L'indennizzo non puo' superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto e' superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto e' pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non puo' superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.*
- *5. L'indennizzo di cui al comma 4 non e' dovuto:*
- *a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;*
- *b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;*
- *c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;*
- *d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed e' pari o inferiore a 10.000 euro».*

NOTA 70 DELLE Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 COME AGGIORNATE
NEL 2011 – Trasparenza delle
operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra
intermediari e

clienti, alla Sezione VII, par. 5.2.1 – Contratti di credito (come aggiornato ai fini del
recepimento della Direttiva sul credito ai consumatori),

- *«Nei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata **includono l'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore**».*

- nel senso che “solo una parte delle commissioni pagate interamente dalla clientela in via anticipata si riferisce a **prestazioni non rimborsabili (come le spese d’istruttoria o di stipula del contratto) (c.d. quota up front)**, mentre la restante parte (c.d. quota recurring) è volta a coprire i rischi trattenuti (rischi di credito e di liquidità connessi con le garanzie prestate, quali ad esempio quella del ‘non riscosso per riscosso’) e gli oneri la cui maturazione è intrinsecamente connessa con il decorso del finanziamento (ad esempio, la gestione degli incassi e dei sinistri)”, sicché “è fondamentale la corretta distinzione della complessiva commissione corrisposta, in via anticipata, dalla clientela tra quota up front e quota recurring”, perché solo “queste ultime, in quanto soggette a maturazione, saranno ristrate, per la quota non ancora maturata, in caso di estinzione anticipata”.

CGUE 11/9/2019 causa C 383/18

- La sentenza 11/9/2019 causa C 383/18 della Corte di Giustizia (c.d. sentenza Lexitor) ha, invece, statuito che *“L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include **tutti** i costi posti a carico del consumatore”*.

Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009 (Cessione del quinto dello stipendio e operazioni assimilate: cautele e indirizzi per gli operatori)

- *«Relativamente all'estinzione anticipata, la Banca d'Italia ha stigmatizzato la prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi, l'importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati. Tale prassi comporta la difficoltà, e talvolta l'impossibilità, per il cliente di individuare quali oneri debbano essere rimborsati in caso di estinzione anticipata della cessione.».*

Comunicazione n. 304921/11 del 7 aprile 2011, a firma del
Direttore Generale della Banca d'Italia, sollecita la generalità degli
intermediari attivi nel
comparto delle Cessioni del Quinto dello Stipendio

- , tra l'altro, a: « e) *definire correttamente – in linea con le nuove disposizioni sul credito ai consumatori – la ripartizione tra commissioni up-front e recurring, includendo nelle seconde le componenti economiche soggette a maturazione nel tempo; f) definire criteri rigorosi, legati a una stima ragionevole dei costi, per individuare eventuali somme da rimborsare ai clienti che abbiano in passato estinto anticipatamente le operazioni, valutando l'opportunità di utilizzare procedure informatiche per calcolare prontamente il quantum dovuto. In tale ambito, conformemente alle indicazioni fornite con la comunicazione del 10 novembre 2009, gli intermediari adottano procedure che consentano di soddisfare tempestivamente le richieste di rimborso e, nell'ambito delle relazioni in corso con la clientela che ha sostituito un contratto con un altro tuttora in essere, di procedere d'iniziativa alle restituzioni. Le richieste di restituzione della clientela sono in ogni caso trattate come reclami, anche ai fini del possibile ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario; g) assicurare il pieno rispetto delle regole contabili nella rilevazione delle commissioni e degli oneri connessi con le CQS. In particolare, è necessario sia applicato correttamente il principio di competenza economica nella rilevazione delle commissioni percepite in relazione all'operatività in CQS, distinguendo quelle che maturano in ragione del tempo (c.d. recurring), da rilevare pro rata temporis (sottolineatura nostra), dalle altre, da rilevare quando percepite. Con riferimento ai comportamenti contabili tenuti in passato, occorre procedere, ove necessario, ad apportare le conseguenti rettifiche in bilancio. Inoltre, dovranno essere effettuati in bilancio idonei accantonamenti a fronte delle somme da ristorare alla clientela e non ancora corrisposte. Tali accantonamenti dovranno coprire l'intera somma che l'intermediario ha deliberato di rimborsare d'iniziativa e una ragionevole stima delle somme che potrebbero essere richieste dalla clientela a fronte di contratti estinti in passato;*

CGUE 11/9/2019 causa C 383/18

- l'attributo della “restante durata del contratto” si riferisce alle *modalità di calcolo del rimborso e non alla tipologia dei costi ammessi, implicitamente ammette la ripetizione di tutte le voci comprese nella nozione di “costo totale del credito”* (art. 3 lett. g) dir. 2008/48), incluse quelle che non dipendono dalla durata del contratto

- Collegio di coordinamento dell'ABF nella decisione 26525 dell'11.12.2019;
- Tribunale di Torino, sentenza 21.3.2020, giudice Enrico Astuni;
- Tribunale di Torino, ord. cautelare 22.9.2020, giudice Silvia Vitro';
- Tribunale di Milano, 3 ord. Reclamo Gemelle del 3.11.2020: rel. Viola Nobili:

L'utilizzo del termine "pari a" può sembrare più limitante ma esso significa anche **"similmente a"** **"ugualmente a"**;

Nuovo art. 125 sexies TUB

- Legge 106 del **23.7.21 art. 1 comma 1 lett. c)** nel convertirlo ha introdotto l'art. 11 *octies* nel DL 25.5.21 n. 73 cd. Decreto Sostegni bis:
- *Co 5. L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le **norme secondarie** contenute nelle disposizioni di **trasparenza** e di **vigilanza** della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.*

- Tribunale Savona 15 settembre 2021 n. 680;
- ABF COLLEGIO COORDINAMENTO 15 OTTOBRE 2021 N. 21676;
- QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE sollevata dal TRIBUNALE DI TORINO 2 NOVEMBRE 2021, giudice: dott. Enrico Astuni;

IT | EN

AREA RISERVATA



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

NOVITÀ

DECISIONI
DEI COLLEGI

INTERMEDIARI
INADEMPIENTI

PRESENTARE
UN RICORSO

COS'È
L'ABF

sei qui: [Home](#) / [Decisioni dei Collegi](#)

Decisioni dei Collegi

Trova decisioni

con **numero**

pubblicate nell'**anno**

 ▼

solo decisioni del Collegio di coordinamento

Cerca

Altre opzioni di ricerca

[Ricerca per oggetto del ricorso](#)

[Ricerca full-text](#)

[Ricerca avanzata](#)



Numero	Anno	Azioni
27326	2018	apri
26793	2018	apri
23997	2018	apri
21666	2018	apri
21548	2018	apri

Pagina 1 di 50

[Precedente](#) [Successiva](#)

Anno di pubblicazione

Collegio

Oggetto

Oggetto secondario

FILTRO ATTIVO. 248 decisioni.

[Rimuovi filtro](#)

Coll. Coord. n. 6167 del 22.09.2014

- Ma la logica strumentale al calcolo della quota di interessi sul capitale residuo non si giustifica in riferimento ai costi *recurring*.
- Tali costi in realtà remunerano, e quindi sono corrispettivi allo svolgimento di attività amministrative del rapporto, sicché il loro costo, al netto di fattori esogeni, è costante in pendenza di rapporto, perché il tempo e le energie dedicate al loro svolgimento è indipendente dall'ammontare delle somme amministrate ed è piuttosto correlato alle complicazioni della normativa che si deve applicare, sicché anche diminuendo l'ammontare complessivo del prestito amministrato i costi *recurring* non variano e non ha alcun senso imputare diversamente nel tempo il loro ammontare.
- Da ciò deriva il convincimento che in riferimento a detti costi il criterio pro rata temporis è il più logico e, con ciò stesso, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale.

ABF Bari 27326/2018

- Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) sono, in principio, rimborsabili, per la parte non maturata, le **commissioni bancarie (comunque denominate)**, così come le commissioni di **intermediazione** e le spese di **incasso** quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, **l'intero importo** di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare è stabilito secondo un criterio **proporzionale**, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci **viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue**; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, **incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014)**.

rate totali		120		Qualificazione / Criterio di rimborso	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate pagate	44	rate residue	76					
Oneri sostenuti								
<i>Commissione bancaria/finanziaria</i>				recurring	1.095,00	693,50	0,00	693,50
<i>Commissione intermediario finanziario</i>				recurring	6.985,26	4.424,00	0,00	4.424,00
<i>Oneri assicurativi</i>				recurring	630,72	399,46	0,00	399,46
<i>Rimborso non espressamente ricondotto a una specifica voce commissionale</i>					810,40		810,40	-810,40
Totale								4.706,56

Paradosso

2009 –febbraio
2011

Febbraio 2011 –
settembre 2019
(Lexitor)

Abf coordinamento
2019: lineare –
costo
ammortizzato

rate scadute	▶	33
rate residue		39

TAN	▶	5,75%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	54,17%
- in proporzione alla quota interessi	31,21%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	provvigioni intermediario (up front)	€ 891,00	€ 482,63 ○	€ 278,09 ○	○		€ 278,09
○	comm. mand. Perf. finanzia (up front)	€ 400,95	€ 217,18 ○	€ 125,14 ○	○		€ 125,14
○	comm. mand. gest. finanzia (recurring)	€ 400,95	€ 217,18 ○	€ 125,14 ○	○	€ 217,47	-€ 0,29
○	oneri assicurativi (recurring)	€ 498,54	€ 270,04 ○	€ 155,60 ○	○	€ 141,06	€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 402,94
----------------------------	----------

SSM

Vi ringrazio per l'attenzione!



SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA